



00144 Roma, 24 GEN. 2007

**Ministero dei trasporti  
Comando generale  
del Corpo delle capitanerie di porto**

Reparto 2° - Ufficio I

Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP

Prot. n. 02.01. 17047 - ~~4~~ Allegati: 1

Alle Direzioni marittime  
**TUTTE**

e, p.c. ACCADEMIA NAVALE  
Gruppo Insegnamento CC. P.  
57127 - **LIVORNO** -

SCUOLA SOTTUFFICIALI M.M.  
Gruppo Insegnamento CC. P.  
Via Amm. Mirabello  
07024 - **LA MADDALENA** -

SCUOLA SOTTUFFICIALI M.M.  
Gruppo Insegnamento CC. P.  
Via del tizzone  
74100 - **TARANTO** -

Ufficio Relazioni Esterne  
**SEDE**

Argomento: Unità iscritte "in conto proprio" nei RR.NN.MM. e GG. che svolgono attività di noleggio.

Spazio riservato  
protocolli, visti  
decretazioni)

Si trasmette copia della nota n. 660 Class. 073.04.13 in data 12.01.2007, con cui la Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo ed interno ha riscontrato specifico quesito inerente all'argomento posto dall'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure.

Premesso che l'articolo 25, comma 2, lett. b), della legge n. 472/1999 definisce l'uso in conto proprio delle navi minori e galleggianti quale "utilizzazione dell'unità per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse all'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati o all'attività imprenditoriale di soggetti commerciali", il citato ufficio circondariale marittimo ha chiesto di conoscere se l'attività di noleggio per fini turistici di cui al decreto legislativo n. 171/2005 (codice della nautica da diporto) sia compatibile con detta tipologia di servizio speciale, così come avviene per l'attività di diving.

Con l'allegata nota, la Direzione generale, considerato che:

- a) il codice della nautica da diporto contempla una specifica disciplina per il noleggio per finalità turistiche;
- b) detta attività può essere svolta unicamente con unità da diporto ad essa destinate in via esclusiva, giusta articolo 2, comma 4, del citato codice;
- c) il noleggio in esame può essere svolto con personale imbarcato in possesso di titoli professionali per il diporto, di cui al decreto ministeriale n. 171/2005;

ha ritenuto che l'attività di noleggio per fini turistici non possa essere esercitata con unità iscritte nei registri navi minori e galleggianti con destinazione ad uso in conto proprio.

Si pregano codeste Direzioni marittime di voler estendere agli uffici dipendenti le sopra descritte determinazioni adottate dalla competente Direzione generale.

IL CAPO REPARTO  
C.A. (CP) Felice ANGRISANO



# Ministero dei Trasporti

Dipartimento per la navigazione e il trasporto

marittimo e aereo

Direzione Generale per la navigazione e il

trasporto marittimo ed interno

DIVISIONE 6

MINTRA	
DNAVIG	
Dir. Gen. per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno	
REGISTRO UFFICIALE	
Prot. <u>667</u>	data <u>          </u> / USCITA
Class <u>073 04.13</u>	

*Da cui concludere*

Roma, 12 GEN. 2007

Al Comando Generale del Corpo delle  
Capitanerie di Porto  
**SEDE**

Alla Direzione Marittima di  
**GENOVA**

All' Ufficio Circondariale Marittimo di  
**Santa Margherita Ligure**

Visione Comite Generale	<input type="checkbox"/>
Routine	<input type="checkbox"/>
Copia a:	

*b*

**OGGETTO:** Unità iscritte "in conto proprio" nei RR.NN.MM. e GG. che svolgono attività di noleggio.

*a me!*

Con riferimento alla nota n. 0301.15/4188 del 6 novembre 2006 trasmessa da codesta Direzione Marittima, si fa presente quanto segue.

L'art 25 della legge 472/99 al comma 1° prevede che le navi minori e i galleggianti, di cui all'art. 146 del codice della navigazione con lunghezza fuori tutto non superiore a 24 mt., possono essere iscritti nei relativi registri e adibiti ad uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione entro 12 miglia dalla costa; tali unità possono essere destinate ad attività di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, cosiddetta attività di diving.

Successivamente, il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, ha codificato l'uso commerciale delle unità da diporto, infatti, l'art.2, comma 1, statuisce che "L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: a) è oggetto di contratti di locazione e noleggio; b) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto; c) è utilizzata da centri di immersione subacquee a scopo sportivo o ricreativo".

Numerose società di diving nell'ambito della Direzione marittima della Liguria, hanno esteso la loro attività anche al noleggio, suscitando le legittime perplessità dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure.

Al riguardo, la scrivente concorda con codesta Direzione marittima circa l'interpretazione data alla questione, e cioè le unità iscritte nel registro navi minori e galleggianti possono svolgere l'attività di diving con il limite delle dodici miglia dalla costa, così come previsto dall'art. 25, comma 1, della legge 472/99, ed è richiesta la sola patente nautica.

Il codice della nautica da diporto contempla una specifica disciplina per il noleggio per finalità turistiche.

Stampa: 12 GEN 2007  
 Stamp: 4551

Detta attività può essere svolta unicamente con unità da diporto ad essa destinate in via esclusiva, sulle quali sia imbarcato personale in possesso dei titoli per il diporto, previsti dal D.M. n. 171 del 10 maggio 2005.

Tanto premesso, si reputa incompatibile l'utilizzazione di unità navale destinata a servizi speciali quali il conto proprio, con lo svolgimento di attività di noleggio per fini turistici regolamentata dal contratto previsto dagli artt. 47,48,49 del D.Leg. n.171/05.

IL DIRETTORE GENERALE

M/Dott. Massimo PROVINCIALI  
*Massimo Provinciali*